



GEFION×INSURANCE

GEFION INSURANCE S.A.

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PER CANI E GATTI

Dottordog[®]
24hassistance

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA **PRIMA** **DELLA** **SOTTOSCRIZIONE**
LEGGERE **ATTENTAMENTE** **LA** **NOTA** **INFORMATIVA.**



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI:

Gefion Insurance A/S
Østergade 10 DK-1100 Copenhagen K Denmark
+45 7060 6900
www.gefioninsurance.com - info@gefioninsurance.com
Gefion Insurance A/S non appartiene ad un gruppo.
Gefion Insurance A/S. è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (iscrizione elenco annesso all'Albo delle imprese di Assicurazione numero II.01342, la consultazione del suddetto elenco consente di verificare la regolarità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività) ed è sottoposta al controllo del DFSA – the Danish Financial Supervisory Authority, Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø.

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA:

Patrimonio netto: 8,99 milioni di euro
- di cui capitale sociale: 7,52 milioni di euro
- di cui riserve patrimoniali: 1,47 milioni di euro
Indice di solvibilità ramo danni: 497%
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) per Gefion Insurance A / S ammonta a 9,01 milioni di euro e il rapporto tra la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità mediante capitale proprio e prestito subordinato (solvibilità II - capitale di classe 1 e capitale di classe 2) è pari a 150 %. Il requisito patrimoniale minimo (MCR) per Gefion Insurance A / S ammonta a € 3,76 milioni e il grado di copertura del requisito patrimoniale minimo utilizzando l'equity (Solvency 2) è pari al 250%. Eventuali variazioni dei dati relativi al bilancio di Gefion Insurance saranno pubblicate sul sito Web: www.gefioninsurance.com

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

DURATA DEL CONTRATTO E TACITO RINNOVO:

Il contratto di assicurazione è della durata di un anno e prevede il tacito rinnovo.

AVVERTENZA La polizza potrà essere disdettata a mezzo di raccomandata A.R. da far pervenire alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta la polizza si rinnoverà per un anno. Si rinvia, in ogni caso, all'Art. 3 della sezione 3 di polizza per gli aspetti di dettaglio.

MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:

Il contratto si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la polizza. L'assicurazione sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio assicurativo sia stato pagato; in caso contrario l'assicurazione resterà sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901, comma 1, c.c.

AVVERTENZA In caso di collocamento del contratto di assicurazione a distanza, la Compagnia o l'Intermediario richiederà al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza inviata dalla Compagnia stessa su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento

informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. 2005 n.82.

MODALITA' DI TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE NEI CONTRATTI A DISTANZA:

Il Contraente può scegliere se ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o via mail. In ogni caso il Contraente ha diritto di modificare successivamente la sua scelta.

MANCATA STIPULA:

Il contratto non potrà concludersi qualora il Contraente non fornisca tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla Compagnia.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO:

AVVERTENZA Per i contratti conclusi a distanza il contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il contraente avrà diritto alla restituzione della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto (in ragione di 1/360 di premio annuo per giorni di garanzia non usufruita), al netto dell'imposta e degli altri oneri posti a carico del contraente per legge. Si rinvia all'art. 2 della sezione 2 di polizza per gli aspetti di dettaglio.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

AVVERTENZA: Con riferimento al tipo di polizza sottoscritta dal Contraente, opereranno le seguenti coperture assicurative, limitazioni, esclusioni e scoperti:

Coperture Assicurative	"POLIZZA ARGENTO"	"POLIZZA ORO"	"POLIZZA PLATINO"
Responsabilità civile per danni a persone terze	150.000€ (Scoperto 10% minimo 500€)	150.000€ (Scoperto 10% minimo 500€)	500.000€ (Scoperto 10% minimo 500€)
Responsabilità civile per danni a cose di terzi	10.000€ (Scoperto 10% minimo 500€)	10.000€ (Scoperto 10% minimo 500€)	10.000€ (Scoperto 10% minimo 500€)



Spese di ricerca	250€	500€	1.000€
Spese veterinarie per intervento chirurgico	50€ (Scoperto 20% minimo 1.000€)	1.000€ (Scoperto 20% minimo 100€)	1.500€ (Scoperto 20% minimo 100€)
Tutela legale	1.000€	5.000€	5.000€
Informazioni veterinarie	-	-	-

Illustrazione Funzionamento Scoperto: Scoperto 10% minimo 500€ (Esempio: danno 10.000€ Scoperto 10.000€x10%=1.000€; danno 1.000€ Scoperto 1.000€x10%=100€ ma poiché è inferiore a 500€, si applica 500€)

AVVERTENZA Questa assicurazione prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come specificato nelle sezioni 1, 2 e 3 della polizza. Inoltre le garanzie possono prevedere franchigie, scoperti e massimali, come specificato nella sezione 3 della polizza. Si rinvia, in particolare, all'Art. 1 della sezione 2 e agli Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 della sezione 3 di polizza, per gli aspetti di dettaglio.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ:

AVVERTENZA Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come specificato all'Art. 3 della sezione 2 della polizza. Sono inoltre previste cause di nullità come specificato nelle sezioni 2 e 3 della polizza.

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO:

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, come specificato all'Art. 6 della sezione 2 della polizza, **pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** (Es. successivo utilizzo dell'animale per attività venatoria che, ai fini del presente contratto, determinerebbe un aggravamento del rischio tale da comportare l'esclusione della copertura assicurativa).

PREMI:

Il premio deve essere pagato in un'unica rata in contanti oppure con assegno, bonifico o carta di credito. Non è possibile frazionare il premio. La Compagnia può applicare sconti di premio per categorie oggettivamente determinate di assicurati.

PERIODO DI CARENZA:

Limitatamente alla copertura assicurativa inerente alle spese veterinarie per intervento chirurgico il contratto di

assicurazione prevede un periodo di carenza che disciplina il giorno di effetto dell'assicurazione, come meglio specificato all'Art. 5.4 della sezione 3 della polizza.

TUTELA LEGALE:

La Compagnia, nei limiti del massimale indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, affidando la gestione dei sinistri a Coris Assistance 24ORE S.p.A., come meglio specificato all'Art. 5.5 della sezione 3 della polizza.

DIRITTO DI RECESSO:

AVVERTENZA In taluni casi la Compagnia ha il diritto di recesso come specificato nella sezione 2 della polizza. Si rinvia, in particolare, agli artt. 3 e 6 della sezione 2 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti da questa assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nelle garanzie di responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO:

Ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo n. 209/05 la legge applicabile è quella italiana. Le parti potranno convenire per iscritto di assoggettare questa assicurazione ad una legislazione diversa da quella italiana; in tal caso dovranno essere comunque fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, fatta salva la prevalenza delle eventuali disposizioni specifiche previste dall'ordinamento italiano.

REGIME FISCALE:

Questa assicurazione è soggetta al regime fiscale italiano.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO:

AVVERTENZA Questa assicurazione prevede modalità e termini per la denuncia del sinistro, come specificato all'art. 9 della sezione 3 di polizza.

AVVERTENZA La gestione dei sinistri è affidata a Coris Assistance 24ORE S.p.A., società terza, come specificato all'art. 9 della sezione 3 di polizza.

RECLAMI:

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: pbe@gefioninsurance.com, per posta ordinaria ad Gefion Insurance A/S Østergade 10 DK-1100 Copenhagen K Denmark, avendo cura di indicare i seguenti

dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante, numero della polizza e nominativo del contraente, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187



GEFION*INSURANCE

Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it alla voce "Come presentare un reclamo", scaricando il modello "[facsimile di reclamo all'IVass](#)" ed avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela, copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti

anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: DFSA – the Danish Financial Supervisory Authority Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria con espressa avvertenza che, in caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è previsto, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.

Gefion Insurance A/S è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale
Tonny Anker-Svendsen

01 gennaio 2018



1. GLOSSARIO

I termini riportati nel presente contratto in *MAIUSCOLO CORSIVO* si riferiscono interamente ed esclusivamente alle seguenti definizioni:

1. **ASSICURAZIONE:** Il presente contratto di assicurazione.
2. **DOTTORDOG:** Il nome del prodotto oggetto della presente ASSICURAZIONE.
3. **COMPAGNIA:** Gefion Insurance A/S Østergade 10 DK-1100 Copenhagen K Denmark.
4. **INTERMEDIARIO:** L'intermediario dell'ASSICURAZIONE.
5. **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI:** La COMPAGNIA ha designato Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Canonica 72, 20154, Milano (MI).
6. **CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula l'ASSICURAZIONE.
7. **BENEFICIARIO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.
8. **RESIDENZA:** Il luogo di dimora abituale.
9. **SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'ASSICURAZIONE.
10. **RISCHIO:** La probabilità che si verifichi il SINISTRO e l'entità dei danni che possono derivarne.
11. **PREMIO:** La somma dovuta dal CONTRAENTE.
12. **CANE:** Il cane regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione, dotato di microchip e di libretto sanitario, regolarmente vaccinato contro cimurro, parvovirus, epatite e leptospirosi, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
13. **GATTO:** Il gatto, che vive continuativamente presso l'abitazione del BENEFICIARIO, regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione, dotato di microchip e di libretto sanitario, regolarmente vaccinato contro panleucopenia, malattie respiratorie, herpes e calici virus, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
14. **ANIMALE ASSICURATO:** Il CANE o il GATTO indicato in polizza o, ove previsto, nel modulo di adesione.
15. **INFORTUNIO:** L'evento in conseguenza del SINISTRO occorso all'ANIMALE ASSICURATO durante l'attività oggetto dell'ASSICURAZIONE, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
16. **MALATTIA:** L'alterazione dello stato di salute dell'ANIMALE ASSICURATO non dipendente da INFORTUNIO.
17. **INCIDENTE:** Il SINISTRO originato dalla proprietà, possesso o uso dell'ANIMALE ASSICURATO, anche se affidato a terzi in custodia purché tale custodia non costituisca attività professionale, che abbia avuto come conseguenza danni fisici e/o materiali obiettivamente constatabili a un terzo.
18. **INTERVENTO CHIRURGICO:** Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, su una parte del corpo dell'ANIMALE ASSICURATO che necessiti una dieresi eseguita, in anestesia locale o generale, a fini terapeutici, da un medico veterinario abilitato all'esercizio della professione.

01 gennaio 2018



2. CONDIZIONI GENERALI

1. **PAGAMENTO DEL PREMIO:** La presente ASSICURAZIONE ha effetto dalla data di decorrenza indicata dal CONTRAENTE se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il PREMIO deve essere pagato, secondo le modalità previste nella sottoscrizione, all'INTERMEDIARIO o ad altro soggetto da quest'ultimo autorizzato.
2. **DIRITTO DI RIPENSAMENTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONCLUSO A DISTANZA DI DURATA SUPERIORE A 30 GIORNI:** Il CONTRAENTE, esclusivamente in caso di contratto concluso a distanza di durata superiore a 30 giorni, entro 14 giorni dall'acquisto dell'ASSICURAZIONE ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il CONTRAENTE, entro il predetto termine, dovrà dare comunicazione scritta alla COMPAGNIA o all'INTERMEDIARIO mediante raccomandata con avviso di ritorno. La COMPAGNIA provvederà a restituire al CONTRAENTE la frazione di PREMIO pagato relativa al periodo non goduto (in ragione di 1/360 di premio annuo per giorni di garanzia non usufruita), al netto dell'imposta e degli altri oneri posti a carico del CONTRAENTE per legge. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento farà fede la data di spedizione della raccomandata, risultante dal timbro postale.
3. **DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE:** Il PREMIO dell'ASSICURAZIONE è determinato in base alle dichiarazioni dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del RISCHIO da parte della COMPAGNIA. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE, relative a circostanze che influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative dell'ASSICURAZIONE, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.
4. **RICHIESTA FRAUDOLENTA:** Qualora l'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'ASSICURAZIONE.
5. **ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI:** In caso di SINISTRO se sullo stesso interesse e per il medesimo o analogo RISCHIO coesistono più assicurazioni l'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE deve dare alla SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI e/o alla COMPAGNIA comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di SINISTRO l'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE deve dare detto avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente da riscuotere non superino l'ammontare del danno. Qualora la somma di tali richieste superi l'ammontare del danno la COMPAGNIA sarà tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
6. **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:** L'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta all'INTERMEDIARIO di ogni aggravamento del RISCHIO. L'INTERMEDIARIO informerà la COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO. Gli aggravamenti di RISCHIO non accettati da parte della COMPAGNIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi dell'Art.1898 c.c..
7. **MANDATO DEI PERITI:** I Periti devono:
 - a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del SINISTRO;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del SINISTRO esistevano circostanze che avessero mutato il RISCHIO e non fossero state comunicate;
 - c) verificare se L'ASSICURATO e/o il CONTRAENTE ha adempiuto agli obblighi spettanti;
 - d) procedere alla stima del danno e delle spese.
8. **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:** Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la COMPAGNIA, per mezzo della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni da tali accertamenti fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
9. **COMUNICAZIONI:** Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate per lettera raccomandata o telefax, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari.
10. **ONERI FISCALI:** Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.
11. **FORO COMPETENTE:** Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà competente il foro del luogo di RESIDENZA del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO.
12. **FORMA DELL'ASSICURAZIONE:** Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto concordate fra le parti debbono essere provate per iscritto.
13. **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:** Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni della legge italiana.

01 gennaio 2018



3. CONDIZIONI PARTICOLARI

- OGGETTO DEL CONTRATTO:** *INCIDENTI, INFORTUNI e/o MALATTIA dell'ANIMALE ASSICURATO.*
- VALIDITA' TERRITORIALE:** Mondo.
- VALIDITA' TEMPORALE:** Il Contratto è della durata di un anno e prevede il tacito rinnovo, pertanto, ad ogni scadenza la polizza si rinnoverà per un anno a meno che non sia stata disdettata con raccomandata A.R. da far pervenire alla sede legale della *COMPAGNIA* almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. In caso di rinnovo del Contratto, qualora il *CONTRAENTE* non paghi il premio assicurativo alle scadenze pattuite l'*ASSICURAZIONE* resterà sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
- LIMITI DI ETA':** L'*ASSICURAZIONE* può essere stipulata solo per *CANI* o *GATTI* con meno di otto anni di età. L'*ANIMALE ASSICURATO* con otto o più anni di età potrà considerarsi assicurabile solo in caso di rinnovo dell'*ASSICURAZIONE* e se l'*ANIMALE ASSICURATO* è già stato assicurato per 24 mesi consecutivi con la *COMPAGNIA*.
- GARANZIE PRESTATE:** Tutte le garanzie sono prestate in secondo RISCHIO a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dal *BENEFICIARIO* e/o dal *CONTRAENTE* e gli indennizzi sono operativi al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie. I massimali sono applicati per anno assicurativo, mentre franchigie e scoperti sono applicati per *SINISTRO*/evento:

	Quando?	Cosa?	Come?	Altre limitazioni?
1. Responsabilità civile per danni a persone terze	A seguito di <i>INCIDENTE</i> dell' <i>ANIMALE ASSICURATO</i> .	È coperto dall' <i>ASSICURAZIONE</i> ogni danno materiale e diretto causato dall' <i>ANIMALE ASSICURATO</i> a persone terze.	L'indennizzo massimo, per ogni <i>SINISTRO</i> /evento, coperto dalla <i>COMPAGNIA</i> non potrà eccedere 150.000,00€, o 500.000,00€ in caso di sottoscrizione della "Polizza Platino". Uno scoperto del 10% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 500,00€, rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> .	Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti del <i>BENEFICIARIO</i> per eventuali danni procurati a terzi, rientranti nella presente polizza, affinché il <i>BENEFICIARIO</i> possa avvalersi della copertura assicurativa dovrà immediatamente informare la <i>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</i> la quale, previo mandato del <i>BENEFICIARIO</i> , assumerà la gestione della lite, finché ne avrà interesse, nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c..
2. Responsabilità civile per danni a cose di terzi	A seguito di <i>INCIDENTE</i> dell' <i>ANIMALE ASSICURATO</i> .	È coperto da <i>ASSICURAZIONE</i> ogni danno materiale e diretto causato dall' <i>ANIMALE ASSICURATO</i> a cose di terzi, ovvero per il deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.	L'indennizzo massimo, per ogni <i>SINISTRO</i> /evento, coperto dalla <i>COMPAGNIA</i> non potrà eccedere 10.000,00€. Uno scoperto del 10% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 500,00€, rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> .	
3. Spese di ricerca	Qualora l' <i>ANIMALE ASSICURATO</i> sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti.	La <i>COMPAGNIA</i> terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell' <i>ANIMALE ASSICURATO</i> per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.	La <i>COMPAGNIA</i> terrà a proprio carico dette spese ordinarie fino ad un importo massimo di 250,00€ in caso di sottoscrizione della "Polizza Argento"; o 500,00€ in caso di sottoscrizione della "Polizza Oro"; o 1.000,00€ in caso di sottoscrizione della "Polizza Platino".	
4. Spese veterinarie per INTERVENTO CHIRURGICO	A seguito di <i>MALATTIA</i> e/o <i>INFORTUNIO</i> dell' <i>ANIMALE ASSICURATO</i> , insorti o manifestatisi a partire da 30 giorni dopo la data di effetto dell' <i>ASSICURAZIONE</i> (periodo di carenza), che abbiano reso necessario un <i>INTERVENTO CHIRURGICO</i> .	La <i>COMPAGNIA</i> terrà a proprio carico esclusivamente le seguenti spese veterinarie: a) onorari del veterinario e di ogni altro soggetto partecipante all' <i>INTERVENTO CHIRURGICO</i> , diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l' <i>INTERVENTO CHIRURGICO</i> ; b) rette di degenza; c) assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital; d) le spese di cui al punto c) sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi, purché direttamente connesse all' <i>INTERVENTO CHIRURGICO</i> oggetto della garanzia ed entro il limite di 150,00€.	La <i>COMPAGNIA</i> assumerà a proprio carico dette spese nei limiti dei seguenti massimali in relazione al tipo di polizza sottoscritta: a) "Polizza Argento": sino ad un massimale di 50,00€ Uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 1.000,00€, rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> ; b) "Polizza Oro": sino ad un massimale di 1.000,00€. Uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 100,00€, rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> ; c) "Polizza Platino": sino ad un massimale di 1.500,00€. Uno scoperto del 20% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 100,00€, rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> .	Per tutti gli <i>ANIMALI ASSICURATI</i> sono esclusi tutti gli interventi chirurgici derivanti da: a) <i>MALATTIA</i> o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili, anche parzialmente, a fattori ereditari (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, displasia dell'anca e displasia del gomito); b) <i>INFORTUNIO</i> e <i>MALATTIA</i> insorti o manifestatisi prima del decorso del periodo di carenza e malattie recidivanti; c) ernie in genere, eccetto le ernie addominali e le ernie del disco da <i>INFORTUNIO</i> debitamente documentato; d) mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania; e) <i>MALATTIE</i> dei denti e parodontopatie; f) qualsiasi altra causa non pertinente all' <i>INFORTUNIO</i> o alla <i>MALATTIA</i> .




		Quando?	Cosa?	Come?	Altre limitazioni?
					<p>Per tutti gli ANIMALI ASSICURATI sono inoltre esclusi:</p> <p>g) gli interventi di castrazione e sterilizzazione;</p> <p>h) gli interventi chirurgici aventi finalità estetiche;</p> <p>i) il parto cesareo nelle razze brachicefaliche e nei chihuahua;</p> <p>l) le terapie di valore dietetico;</p> <p>m) le visite domiciliari;</p> <p>n) lesione o rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio;</p> <p>o) patologie degenerative della spalla (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, osteocondrite dissecante dell'articolazione scapolo omerale).</p> <p>Limitatamente ai GATTI sono altresì esclusi:</p> <p>p) gli interventi di cateterismi, cistotomia e uretrotomia.</p>
5.	Tutela legale	A seguito di INCIDENTE, INFORTUNIO e/o MALATTIA dell' ANIMALE ASSICURATO .	La SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI fornirà l'intervento di un legale al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto il BENEFICIARIO che non abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la COMPAGNIA, l'INTERMEDIARIO, la SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, il CONTRAENTE dell' ASSICURAZIONE od un altro BENEFICIARIO dell' ASSICURAZIONE .	La COMPAGNIA assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: a) Le spese per l'intervento di un legale; b) Le spese peritali; c) Le spese di giudizio nel processo; d) Le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla COMPAGNIA , o quelle di soccombenza in caso di condanna del BENEFICIARIO, fino ai seguenti importi massimi in relazione al tipo di polizza sottoscritta: a) " Polizza Argento ": sino ad un massimale di 1.000,00€ ; b) " Polizza Oro ": sino ad un massimale di 5.000,00€ ; c) " Polizza Platino ": sino ad un massimale di 5.000,00€	I fatti per i quali il BENEFICIARIO sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da parte delle autorità locali. Nel caso in cui il BENEFICIARIO venisse chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi rientranti nella presente polizza, il BENEFICIARIO ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: a) abilitato secondo la normativa applicabile; b) iscritto presso il foro del circondario del tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia.
6.	Informazioni veterinarie	Qualora il BENEFICIARIO desideri avere informazioni veterinarie.	La SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI fornirà al BENEFICIARIO le informazioni richieste.	Le informazioni disponibili sono relative a: -Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; -Medici Veterinari, specialisti, centri sanitari nazionali ed internazionali; -Centri veterinari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta; -Farmaci ed altre problematiche veterinarie.	La SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI e la COMPAGNIA non assumono alcuna responsabilità riguardo il servizio reso in base alle informazioni fornite.

6. **ESCLUSIONI: L'ASSICURAZIONE** non copre in alcun caso gli **INCIDENTI, INFORTUNI** e/o **MALATTIA** dell'**ANIMALE ASSICURATO** causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
 - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;



- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
 - d) atti intenzionali, dolo o colpa grave del **BENEFICIARIO** e/o del **CONTRAENTE** e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge e/o delle persone che custodivano l'**ANIMALE ASSICURATO**;
 - e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
 - f) abuso di alcol;
 - g) violazione di leggi, norme o regolamenti, anche locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'**INFORTUNIO** causato da trasporto che non è stato effettuato nel rispetto della legislazione vigente, aggressioni tra animali quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente;
 - h) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
 - i) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
 - j) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
 - k) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente **ASSICURAZIONE**, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
 - l) attività venatoria e uso professionale dell'**ANIMALE ASSICURATO**;
 - m) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a concorsi, competizioni e mostre;
 - n) maltrattamenti dell'**ANIMALE ASSICURATO** ai sensi dell'articolo 727 del codice penale.
- Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche:
- o) tutti i danni che non siano materiali;
 - p) tutti i danni indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono espressamente escluse le richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici);
 - q) tutti i danni causati da incendio, esplosione o scoppio;
 - r) tutti i danni a cose di terzi che il **CONTRAENTE** e/o il **BENEFICIARIO** detengono a qualsiasi titolo;
 - s) tutti i danni da inquinamento e contaminazione in genere;
 - t) tutti i danni conseguenti a mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente;
 - u) i **SINISTRI** per i quali il **BENEFICIARIO** abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale;
7. CAUSE DI INOPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE:
L'**ASSICURAZIONE** non copre in alcun caso gli **INCIDENTI**, **INFORTUNI** e **MALATTIA** occorsi in occasione di pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso od una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione.
8. SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE: Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli del **BENEFICIARIO** nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente.
9. COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA O UN INDENNIZZO:
a) Per ogni richiesta di assistenza siete tenuti a: Per beneficiare delle garanzie di assistenza dell'**ASSICURAZIONE** "Informazioni veterinarie" è necessario prendere preventivamente contatto con la **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**, unica abilitata ad organizzare i servizi. Qualora il **BENEFICIARIO** e/o il **CONTRAENTE** non usufruisca di una o più delle garanzie di assistenza dell'**ASSICURAZIONE** secondo le modalità sopra riportate la **COMPAGNIA** non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** è operativa 24 ore su 24 e può essere contattata:
per telefono: +39 02 20564.564
per fax: +39 02 20564.999
per Email: 24hassistance@coris.it
PEC: posta.certificata@pec.coris.it
- b) Per ogni richiesta di indennizzo siete tenuti a: In caso di **INCIDENTE**, **INFORTUNIO**, **MALATTIA**, necessità o **SINISTRO** per beneficiare delle altre garanzie assicurative dell'**ASSICURAZIONE** è necessario informare tassativamente la **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** cui tutta la documentazione deve essere indirizzata entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale la **COMPAGNIA** avrà diritto a ridurre l'indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1913-1914-1915 Codice Civile). Sarà inoltre necessario allegare alla richiesta di indennizzo ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto o beneficio della presente **ASSICURAZIONE**.

01 gennaio 2018





4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 D.LGS 196/2003 (di seguito denominata "la legge"), ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

- 1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento:**
 - a) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - b) è diretto all'espletamento da parte della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* delle finalità di gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - c) è diretto all'espletamento da parte dell'*INTERMEDIARIO* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *COMPAGNIA*;
 - d) può anche essere diretto all'espletamento di finalità di informazione e promozione commerciale nel rispetto della direttiva Europea 95/46, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell'interessato senza alcun costo e senza la necessità di fornire dettagli, e delle norme Italiane in materia.
- 2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento:**
 - a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
 - b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
- 3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:**
 - a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
 - b) strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei *SINISTRI* assicurativi;
 - c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività d'informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso.
- 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:**
 - a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di gestire le richieste di servizi derivanti e la liquidazione dei *SINISTRI*;
 - b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.
- 5. COMUNICAZIONI DEI DATI:**
 - a) dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici;
 - b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. d), ad altre Società nel rispetto delle condizioni sopra riportate.
- 6. DIFFUSIONE DEI DATI:** I dati personali non sono soggetti a diffusione.
- 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO:** I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea se le previsioni della direttiva Europea 95/46 sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa le previsioni della direttiva Europea 95/46.
- 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di tutti i diritti, tra cui quelli di:
 - a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
 - b) di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
 - d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
- 9. TITOLARI DEL TRATTAMENTO:** Titolari del trattamento sono:
 - a) la *COMPAGNIA*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della *COMPAGNIA* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
 - b) l'*INTERMEDIARIO*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante dell'*INTERMEDIARIO* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
 - c) la *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato.
- 10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI:** Preso atto dell'informativa di cui sopra il *CONTRAENTE*
ACCONSENTE:
 - al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa;
 - alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa o obbligatori per legge;
 - al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa.ACCONSENTE:
 - al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
 - alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
 - al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale.Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

01 gennaio 2018